

## **TI\_GERICHTE 36.2003.44 vom 5. Mai 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-05-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2003.44](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2003.44)

FR: TI\_GERICHTE 36.2003.44 du 5 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 36.2003.44 del 5 maggio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 16**

gennaio 2003 ho inviato una lettera alla cassa malati \_\_\_\_\_ per l'emanazione di una decisione formale al senso dell'articolo 86 LAMal. La Cassa malati ha risposto in data 27 gennaio 2003 affermando che il caso sarebbe stato ritrattato e che la loro decisione mi sarebbe pervenuta al più presto. In data 14.03.2003, ho sollecitato nuovamente la cassa malati visto il lungo tempo trascorso. Con il presente ricorso chiedo che il Tribunale ordini alla cassa malati di emanare finalmente la richiesta decisione formale. Non riesco a capire l'atteggiamento della cassa malati che è molto sollecita a incassare i premi mentre non lo è a rimborsare il dovuto agli assicurati." (cfr. doc. \_) - che, il gravame è stato intimato all'assicuratore malattia il 15 aprile 2003 ed il successivo 17 aprile la Cassa Malati \_\_\_\_\_ ha emanato la decisione formale richiesta; - che, con scritto 23 aprile 2003 l'amministrazione ha fatto pervenire al TCA copia della decisione formale motivando il ritardo con la richiesta di un rapporto medico; - che, a norma della LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed applicabile al caso concreto poiché la richiesta di decisione formale è del gennaio 2003, l'assicurato può aggravarsi al Tribunale se l'assicuratore, "nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione; - che, in virtù del diritto precedentemente in vigore (sino al 31.12.2002) la decisione formale doveva essere emanata nei 30 giorni, elemento temporale che non è stato ripreso nella LPGA; - che, il ritardo nell'emanare una decisione va quindi valutato secondo i parametri di giurisprudenza generalmente ammessi per la denegata giustizia; - che, in concreto, la Cassa ha impiegato 3 mesi per decidere in merito giustificando comunque il ritardo con la necessità di acquisire un rapporto medico; - che, alla luce della decisione emanata il 17 aprile 2003, il gravame si rileva comunque privo d'oggetto e può essere stralciato senza conseguenza di tasse e spese per le parti. viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; decreta 1. il ricorso è stralciato dai ruoli : 2. non si prelevano né tasse né spese; 3. comunicazioni alle parti a sensi ed effetti di legge. Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Ivano Ranzanici

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.